

REGOLE DI CALCOLO TARI 2020

La TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, deve cioè assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In base al comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, istitutiva della TARI, "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*", il quale prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Secondo l'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono quindi suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione.

L'art. 8 dispone inoltre che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche; detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

L'ARERA il 31.10.2019 ha pubblicato la Deliberazione n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", confermando, da un lato, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999, dall'altro, elaborando un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

L'articolo 5 infatti del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

Pertanto, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del comma 652, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina, paga”*, il comune “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate; la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

La metodologia tariffaria si articola quindi nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; con il Piano Economico Finanziario
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Il *“Piano Economico Finanziario per l'anno 2020”* e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio, in sinergia con la società affidataria del servizio di redazione, la quale ha rilevato i dati dal precedente gestore, M.C.S. S.r.l. in liquidazione, per quanto di competenza (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) e validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia, Settore Economico Finanziario, è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 27.07.2020.

Ai costi, come definiti secondo l'MTR e costituenti il PEF, devono essere sommate le riduzioni che, a norma di quanto stabilito in materia dalla l. 147/2013, possono essere previste e disciplinate nel Regolamento TARI e che, comportando in generale un minore introito da tariffa, come previsto dalle linee guida ministeriali, non possono e non devono essere controbilanciate da entrate diverse dai proventi del tributo, ma per assicurarne l'integrale copertura, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del piano economico finanziario.

I predetti costi di cui al punto precedente, vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA e sinteticamente riportate nelle tabelle sottostanti.

Componenti di costo variabili
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (al netto proventi $b(AR)$ e ricavi $b(1+\omega)AR_{CONAI}$)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$
Oneri relativi all'IVA indetraibile
$\sum TV_a$ – TOTALE delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
POSTA RETTIFICATIVA PER COMPENSO CUD E CUND SECONDO MTR - CV 2020-(CV2019+20%) – (A DETRARRE)

Componenti di costo fisse
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi d'uso del capitale - CK
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$ (A DETRARRE)
Oneri relativi all'IVA indetraibile
$\sum TF_a$ - TOTALE delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
POSTA RETTIFICATIVA PER COMPENSO CUD E CUND SECONDO MTR - [CV 2020-CV2019+20%]
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ - Costi massimi ammissibili

Inflazione programmata 2020 - rpi_a
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - X_a
Parametro crescita annuale - p (attualizzazione)
CF 2019
CF 2019 attualizzati
CV 2019
CV 2019 attualizzati
VALORE PEF 2020
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- RFUD
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- RFUND
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- RVUD
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- RVUND

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2., è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:
 - ▶ le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, compresi i banchi di mercato di beni durevoli e di beni alimentari;
 - ▶ le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del D.P.R. 158/1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Si è pertanto deciso di effettuare la ripartizione **sulla base delle superfici occupate**, quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche (UD) e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche (UND). L'incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 30.06.2020 – ai fini della ripartizione sopra descritta, era la seguente:

- 65,85% per le UD
- 34,15% per le UND

Tale metodologia, come già indicato precedentemente al punto 2, è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

L'incidenza percentuale dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi risulta essere diversa rispetto alle percentuali relative alle superfici a seguito della minore incidenza delle riduzioni per le utenze domestiche rispetto ai costi totali; risulta pertanto essere pari a :

- 64,55 del ΣTd rispetto al totale costi
- 35,45 del ΣTnd rispetto al totale costi

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb**).

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2020 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge per tutte le classi di utenza domestica, ad eccezione della classe 1.1 – Un componente, alla quale è stato applicato il coefficiente massimo; tale scelta viene "assorbita" dall'abbattimento forfettario della relativa tariffa, pari al 25% come determinato dal vigente regolamento comunale che disciplina il nuovo tributo.

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "COEFF. PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE".

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.

Con riferimento ai banchi di mercato di beni durevoli e alimentari, utenze non domestiche che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera anziché quella annuale, in quanto detengono o occupano locali ed aree pubbliche o di uso pubblico in modo temporaneo (non superiore a 183 gg. nel corso dello stesso anno solare), il D.P.R. 158/1999 non detta nulla relativamente al calcolo della tariffa. Tuttavia il comma 663 dell'art. 1 della l. 147/2013 dispone che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata ai giorni e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

Stabilita la percentuale di incremento nel Regolamento Comunale TARI al 100%, ai fini del calcolo della tariffa per tali utenze giornaliere sono stati quindi aumentati della stessa percentuale i coefficienti Kc e Kd, per la superficie occupata complessivamente, rapportata al numero dei giorni di svolgimento mercato, moltiplicato per il parametro CU (dato dal rapporto fra CVUND/QUND) e suddiviso il risultato per 365.

INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Per l'anno 2015, tuttavia, era stata data facoltà ai Comuni di discostarsi dai suddetti limiti al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. Tale facoltà è stata rinnovata per gli anni successivi, compreso il 2020 fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019 come conv. con l. 157/2019.

Avvalendosi della facoltà appena sopra menzionata, sono stati confermati per l'anno in corso i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe 2019, rispettando i limiti di flessibilità del 50% concessi rispetto ai coefficienti minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/1999.

I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "COEFF. PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE".

L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2020, ripartite tra categorie di utenze, sono riassunte nel prospetto "TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2020".

[Link a "Relazione per la determinazione delle tariffe TARI 2020"](#)